



N°55/01/2004

*Ministero  
delle Attività Produttive*

**DIREZIONE GENERALE  
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

**VISTA** la legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche;

**VISTO** il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e che, tra l'altro, dispone l'abrogazione della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche;

**VISTO** il D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale;

**VISTO** l'articolo 1 della citata legge 9 aprile 2002, n. 55, in base al quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale comprende l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, e sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

**VISTI** il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n. 83 e il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290 con i quali è stata prorogata, modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55, nonché è stato disposto che le norme in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al

citato D.P.R. 327/2001, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente norme in materia di procedimento amministrativo, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n.349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l'articolo 6, commi da due a nove, della legge n. 349 citata, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

**VISTO** il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

**VISTA** l'istanza del 17 giugno 2002 con la quale l'AbruzzoEnergia S.p.A. ha richiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio nel territorio del Comune di Gissi (CH) di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato, alimentato a gas naturale, della potenza termica immessa con il combustibile di 1300 MW circa e elettrica di 760 MW nonché delle relative opere connesse, individuate in un elettrodotto, in un gasdotto e nel rifacimento del ponte stradale sul fiume Sinello, in località Peschiola, quest'ultimo avente anche valenza quale opera di compensazione ambientale;

**VISTA** la nota di questo Dicastero del 25 giugno 2002 con la quale è stata data notizia dell'avvio del procedimento e indetta la prescritta Conferenza di Servizi per il giorno 15 luglio 2002;

**VISTA** l'integrazione documentale trasmessa dalla predetta Società istante in data 8 luglio 2002, concernente una modifica al tracciato del gasdotto interessando, così, anche il territorio del Comune di S. Buono;

**VISTA** la nota di questo Dicastero del 9 luglio 2002 con la quale è stata rinviata al 3 settembre 2002 la riunione della Conferenza di servizi, stante la partecipazione al procedimento anche del Comune di S. Buono;

**VISTO** l'esito della istruttoria tecnica inerente la procedura di VIA in ordine al progetto proposto da AbruzzoEnergia S.p.A., formalizzato con il favorevole parere della Regione Abruzzo-Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA n. 119 del 26 novembre 2002 e della Commissione VIA presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, n. 532 del 9 luglio 2003;

**CONSIDERATO** che la società AbruzzoEnergia S.p.A., con lettera del 3 dicembre 2003, ha provveduto, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sopra citata, a depositare presso i Comuni di Gissi, di Furci e di S. Buono nonché presso la Prefettura di Chieti, il piano particolareggiato di esecuzione delle opere inerenti le reti energetiche connesse all'iniziativa in parola, da realizzare nel territorio dei predetti Comuni;

**VISTA** la nota di questo Dicastero del 9 dicembre 2003 con la quale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sopra menzionato, è stata data notizia del procedimento a tutti i soggetti interessati nonché è stato chiesto il deposito presso il Comune di Gissi e presso la Prefettura di Chieti del piano particolareggiato di esecuzione delle opere inerenti il rifacimento del ponte stradale sul fiume Sinello, in località Peschiola;

**ATTESO** che a seguito del deposito del piano particolareggiato di esecuzione delle opere concernenti le reti energetiche, reso noto anche tramite pubblicazione sul B.U.R della Regione Abruzzo del 17 dicembre 2003, non sono state avanzate osservazioni, da parte dei titolari di terreni e edifici la cui acquisizione, espropriazione o imposizione di servitù è stata stimata necessaria;

**ATTESO**, altresì, che a seguito del deposito del piano particolareggiato di esecuzione delle opere inerenti il rifacimento del ponte stradale sul fiume Sinello, in località Peschiola, nonché a seguito della diramazione della notizia inerente il relativo procedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sopra citato, è stata avanzata una sola osservazione circa la destinazione urbanistica di terreni e edifici la cui acquisizione, espropriazione o imposizione di servitù è stata stimata necessaria;

**VISTO** l'esito della istruttoria tecnica inerente la procedura di VIA in ordine al progetto proposto da AbruzzoEnergia S.p.A., formalizzato con il favorevole parere del Ministero per i Beni e le attività culturali n. ST/402/41261/2003 del 16 dicembre 2003;

**VISTI** i resoconti verbali delle Conferenze di servizi, tenutesi in data 3 settembre 2002 e 22 gennaio 2004, nelle quali sono state evidenziate le posizioni in merito alla iniziativa da parte delle Amministrazioni intervenute;

**VISTO**, in particolare, il resoconto verbale della Conferenza di servizi del 22 gennaio 2004 nel quale, nell'esplicare le seguenti posizioni in merito alla iniziativa da parte delle Amministrazioni intervenute:

- **Parere favorevole**, con prescrizioni ove formulate, da parte dei Ministeri dell'Ambiente e della tutela del territorio, della Salute e di questo Ministero;
- **Parere non preclusivo**, con prescrizioni, da parte della Provincia di Chieti;

- **Parere non favorevole**, ribadendo delibere già assunte e contrarie alla iniziativa, da parte dei Comuni di Gissi di Furci e di S. Buono;  
e acquisita l'intesa della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art.1, comma 2, del citato D.L. 7 febbraio 2002, n.7, si determina a maggioranza, sulla base delle motivazioni riportate nel resoconto medesimo e tenendo conto che le motivazioni richiamate nei pareri non favorevoli risultano già affrontate nell'ambito della valutazione di impatto ambientale sopra citata, che **l'istruttoria possa considerarsi favorevolmente conclusa, con l'acquisizione di tutte le prescrizioni formulate:**

**CONSIDERATO** che il resoconto verbale della citata Conferenza di servizi, con nota n. 248639 del 19 febbraio 2004, è stato trasmesso a tutte le Amministrazioni interessate in data 19 e 20 febbraio 2004, per via fax, e che, nel termine previsto dalla legislazione vigente, non sono pervenute sostanziali osservazioni;

**CONSIDERATO** che nel corso dell'istruttoria sono pervenute a questo Ministero osservazioni da parte dei Comuni di Casalanguida, di Liscia e di Carpineto Sinello nonché da parte del "Comitato spontaneo per la tutela e la valorizzazione del territorio e dell'agricoltura del Comune di Gissi" e del "Comitato cittadino del medio vastese" e che le osservazioni medesime sono state considerate nel corso della procedura di VIA;

**CONSIDERATO**, altresì, che i contenuti delle ulteriori osservazioni avanzate dalla Sezione regionale Abruzzo del WWF e dal Sig. Marisi Michele, quest'ultima per quanto attiene le attività di espropriazione, concernono aspetti valutati nel corso della riunione conclusiva della Conferenza di servizi sopra richiamata;

**ATTESO** che la legge 55/02, art. 1, comma 3-bis, dispone che "La Regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale", per cui tali accordi sono facoltativi e non obbligatori. In ogni caso, le misure di compensazione proposte dalla società AbruzzoEnergia S.p.A., tra le quali è da ricomprendere il rifacimento del ponte stradale sul fiume Sinello, in località Peschiola, sono state valutate nell'ambito della procedura di VIA e, quindi, ufficializzate con la pronuncia di compatibilità ambientale che, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.P.R. 357/97, ricomprende anche la valutazione di incidenza;

**ATTESO**, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono intercorsi accordi volontari tra società AbruzzoEnergia S.p.A. e il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Vastese (Co.A.S.I.V.) nonché tra la medesima Società e la Regione Abruzzo, quest'ultimi menzionati, tra l'altro, nella nota sopra richiamata di trasmissione del resoconto relativo alla conclusione della Conferenza

di servizi;

**VISTO** l'esito della verifica della procedura di VIA in ordine al progetto proposto da AbruzzoEnergia S.p.A., formalizzato con la favorevole pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/2004/00199 del 18.03.2004, riportante, tra l'altro, le opere di compensazione ambientale proposte dalla Società istante;

**CONSIDERATO** quindi favorevolmente concluso il procedimento amministrativo in parola;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

## DECRETA

### Art 1

La AbruzzoEnergia S.p.A. - con sede in San Salvo (CH), Via Garibaldi, 71, cod.fisc. 01995170691 - ai sensi dell'art. 1 del D.L. 7 febbraio 2002, n.7, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n.55, è autorizzata, anche per quanto concerne l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, alla costruzione e all'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato, costituito da due sezioni della potenza elettrica complessiva di circa 760 MW e della potenza termica immessa di circa 1.300 MW, da ubicare nell'area industriale di pertinenza del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Vastese (Co.A.S.I.V.), nel territorio del Comune di Gissi, Provincia di Chieti;
- un elettrodotto aereo esterno a 380 kV di circa 2,5 km, a doppia tratta, per il collegamento della nuova stazione di smistamento, da insediare nel sito della centrale, alla direttrice Villanova-Larino, interessando il territorio del solo Comune di Gissi;
- un metanodotto di circa 6 km, a 75 bar e DN 500mm, che va dal punto di derivazione dall'esistente metanodotto S. Salvo-Biccari della SNAM-Rete Gas al sito dell'impianto, interessando il territorio dei Comuni di Gissi di Furci e di S. Buono;

nonché al rifacimento del ponte stradale sul fiume Sinello, in località Peschiola. Le predette opere saranno realizzate nei siti indicati nella corografia unita al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

## Art. 2

La costruzione dell'impianto e delle opere connesse dovrà avvenire in conformità al progetto preliminare approvato nel corso dell'istruttoria. La presente autorizzazione è, altresì, subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni formulate dalle Amministrazioni interessate:

*Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del territorio e per i Beni Ambientali e culturali – (DEC/DSA/2004/00199 del 18.03.2004)*

### **Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio**

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di riduzione dei livelli di emissione dei gas serra adottate in esecuzione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 e ratificato dall'Italia con legge 1 giugno 2002, n.120:

1. Devono essere adottati sistemi di combustione in linea con le migliori tecnologie disponibili al momento del loro acquisto, con l'obiettivo di scendere al di sotto del valore di emissione attualmente garantito di  $50 \text{ mg/Nm}^3$  per gli ossidi di azoto e di non superare il valore di  $30 \text{ mg/Nm}^3$  per il monossido di carbonio (medie orarie) per quanto concerne il turbogas. Per la caldaia ausiliaria i valori di emissione non devono superare i  $150 \text{ mg/Nm}^3$  per gli ossidi di azoto e i  $100 \text{ mg/Nm}^3$  per il monossido di carbonio.

*A seguito delle prescrizioni più restrittive, riferite alle sole emissioni degli ossidi di azoto, individuate dal Ministero della Salute nel proprio parere favorevole, si prescrivono i valori limite alle emissioni degli ossidi di azoto riportate nelle determinazioni del Ministero della Salute. Pertanto, le prescrizioni sopra riportate, inerenti gli ossidi di azoto, individuano solamente lo scenario considerato nella valutazione d'impatto ambientale per il quale è stato dato parere favorevole.*

2. Le emissioni devono essere altresì congrue con il migliore esercizio relativo alla tipologia dell'impianto.
3. Prima dell'entrata in esercizio della centrale, devono essere installate e poste in esercizio a cura del Proponente, in accordo con le Autorità locali e le relative strutture competenti (ARPA Abruzzo), almeno due stazioni fisse di monitoraggio della qualità dell'aria che effettuino misurazioni in continuo ed in automatico almeno dei seguenti inquinanti: NOx (NO e NO<sub>2</sub>), CO, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, idrocarburi metanici e non metanici, O<sub>3</sub>.
4. Fermi restando gli accordi con le suddette Autorità competenti in merito alla gestione ed alla localizzazione delle stazioni di monitoraggio, esse saranno preferibilmente installate presso i recettori sensibili e in corrispondenza dei punti di massima ricaduta ricavati dal modello di simulazione della dispersione degli inquinanti in atmosfera, ovvero riposizionate in seguito alla messa in esercizio dell'impianto nei punti effettivi di massima ricaduta.
5. I dati provenienti dal sistema di misurazione delle emissioni della centrale devono essere inviati "on-line" all'ARPA e devono essere installati almeno due pannelli a messaggio variabile nell'abitato di Gissi.

6. Il Proponente deve provvedere all'effettuazione periodica di rilievi fonometrici ai fini della verifica dei limiti di rumorosità (DPCM 1.03.1991, DPCM 14.01.1997), da rispettare anche durante la fase di cantiere, eseguiti da un tecnico competente in acustica ai sensi della Legge n.447/95, con pubblicazione periodica dei dati rilevati, secondo le modalità che saranno fissate dalla Regione su proposta del Comune di Gissi;
7. La progettazione strutturale della centrale per quanto riguarda il rischio sismico deve essere conforme a quanto prescritto negli allegati tecnici dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003.
8. Nella sistemazione a verde dell'area, l'impianto degli esemplari delle specie da impiantare ex novo, deve avvenire secondo la massima diversificazione di specie in aderenza al modello di vegetazione potenziale dei luoghi ed alle caratteristiche pedologiche e microecologiche puntuali. Andranno, inoltre, garantiti l'equilibrio fra alberi ed arbusti e la disetaneità ponendo a dimora individui di 5-10 anni di età, assieme ad individui di taglia minore, esemplari in fitocella e semi. Vanno impiegate specie idonee per interventi di ingegneria naturalistica (palificate vive, coperture diffuse fascinate ecc) ai fini del consolidamento di particolari punti di vulnerabilità; ai fini della promozione della biodiversità genetica e del ripristino delle migliori condizioni ecologiche, per gli interventi di risistemazione a verde si fa ricorso all'approvvigionamento del materiale genetico ecotipico, rivolgendosi con priorità a vivai specializzati che trattino germoplasma e piante autoctone (Si faccia riferimento al manuale ANPA- Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente - e Comitato per la Lotta alla Siccità e Desertificazione di cui al DPCM 26.9.97, GU n. 43 del 21.2.98 "Propagazione per Seme di Alberi ed Arbusti della Flora Mediterranea" – Roma 2001 e al capitolato per le opere di ingegneria naturalistica a cura del Ministero Ambiente).
9. Il Progetto Esecutivo delle opere a verde deve essere accompagnato da uno specifico "Piano di Manutenzione delle Opere a Verde", che deve essere trasmesso ai fini della verifica di ottemperanza al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, e che preveda, tra l'altro, un monitoraggio almeno quinquennale sulla efficacia della sistemazione delle aree a verde, da concordare con gli uffici regionali competenti,

#### **Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali**

- Negli scavi dell'alveo del fiume Sinello deve essere ripristinato lo stato dei luoghi, nei pennelli devono essere impiantate specie arboree autoctone e controllato il loro attecchimento, nell'interramento del gasdotto deve essere ripristinato lo stato dei luoghi;
- Relativamente alle opere di mitigazione, come già previsto nella zona delimitata a nord dalla strada comunale Pantano – Peschiola e a sud dalla futura strada d'ingresso alla centrale, anche nelle altre aree individuate nello Studio di Impatto Ambientale quali aree A, B, C e D, adiacenti agli impianti di produzione, deve essere predisposto un progetto che preveda, sia per il sesto di impianto che per le tipologie vegetazionali, una sistemazione naturale e spontanea delle essenze utilizzate evitando soluzioni regolari e geometriche. Tale progetto deve essere sottoposto alla valutazione della locale Soprintendenza;
- Deve essere posta particolare cura nella scelta del colore dei tralicci previsti, al fine di ridurre la visibilità dalle visuali privilegiate e più frequenti delle zone circostanti.

- I lavori di sbancamento, o che comunque interessino il sottosuolo, dovranno essere eseguiti sotto il diretto controllo del personale tecnico della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo, che si riserva di imporre, in corso d'opera, le varianti che si rendono necessarie per la salvaguardia delle emergenze archeologiche ivi presenti. Si chiede pertanto di comunicare con congruo anticipo la data di inizio dei lavori e si rammenta, ad ogni buon conto, che, nel caso di scoperte di cose di interesse archeologico nel corso dei lavori, l'impresa appaltatrice e il Direttore dei Lavori sono tenuti alla scrupolosa osservanza dell'art. 87 del Decreto Legislativo 29/10/1999 n. 490, che prevede i seguenti obblighi:
  - Chiunque scopra fortuitamente beni mobili o immobili indicati nell'articolo 2ne fa denuncia entro ventiquattro ore al Soprintendente o al Sindaco, ovvero all'autorità pubblica di sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di essi, lasciandoli in condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.
  - Ove si tratti di beni mobili dei quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverli per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
  - Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore dei beni scoperti fortuitamente.
  - Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero per i Beni e le attività culturali.

### Prescrizioni del Ministero della Salute

#### Controllo delle emissioni

- 1) Per i primi due anni dall'entrata in esercizio dell'impianto si deve provvedere, con cadenza semestrale, al rilevamento delle emissioni al camino degli idrocarburi incombusti;
- 2) La Società deve concordare con l'Autorità di controllo le procedure inerenti le modalità di avvio e fermata dell'impianto;
- 3) Il limite massimo alle emissioni degli ossidi di azoto prodotte dai turbogas, inteso quale valore medio orario e riferito a una concentrazione del 15% di O<sub>2</sub> nei fumi anidri, è il seguente:

<b>NO<sub>x</sub> (espressi come NO<sub>2</sub>)</b>	<b>30 mg/Nm<sup>3</sup></b>
--	-----------------------------

fatta comunque salva ogni eventuale impossibilità tecnica.

Stante la dichiarata impossibilità da parte del proponente del rispetto immediato di tale valore limite, sino alla prima revisione straordinaria del macchinario il valore limite di riferimento è pari a **40 mg/Nm<sup>3</sup>**, sempre inteso quale valore medio orario. Per i primi sei mesi susseguenti la messa in esercizio e la prima revisione straordinaria, viene presa quale riferimento la media giornaliera dei valori di emissione.

- 4) Il limite massimo alle emissioni degli ossidi di azoto prodotte dalla caldaia ausiliaria, per necessità non legate all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica, inteso come media oraria (riferito alla concentrazione del 3% di ossigeno nei fumi anidri) è il seguente:

<b>NO<sub>x</sub> (espressi come NO<sub>2</sub>)</b>	<b>150 mg/Nm<sup>3</sup></b>
--	------------------------------

tale limite deve essere rispettato in ogni condizione ad eccezione dei periodi di emergenza;

### **Prescrizioni del Ministero dell'Interno**

In fase di costruzione della centrale e delle opere connesse e comunque prima dell'esercizio, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (attività n.63 del D.M. 16.2.1998 e n. 1, 2, 64 e 91 del medesimo decreto) deve essere richiesto il "Certificato prevenzione incendi", secondo le procedure del D.P.R. 37/98 (in G.U. n.57 del 10.3.1998) e secondo le modalità del Decreto del Ministero dell'Interno 4/05/1998 (in G.U. n.104 del 7..5.1998).

### **Prescrizioni per la sicurezza del volo a bassa quota**

L'esercente, in fase realizzativa, deve munire della prescritta segnalazione diurna e notturna le strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, possono interferire con la sicurezza del volo a bassa quota.

### **Art. 3**

I lavori di realizzazione dell'impianto a ciclo combinato hanno inizio entro il secondo semestre dell'anno 2004 e terminano entro il primo semestre dell'anno 2008.

L'impianto deve essere in esercizio entro il 1° luglio 2008; l'impresa ne invierà preventiva informativa ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Abruzzo, alla Provincia di Chieti e ai Comuni di Gissi di Furci e di S. Buono.

Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio di ciascuna sezione, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del DPR 203/88.

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, l'impresa deve trasmettere al Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale rapporto sarà altresì trasmessa al Dicastero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e al Dicastero della Salute nonché alla Regione Abruzzo, alla Provincia di Chieti e ai Comuni di Gissi di Furci e di S. Buono.

#### Art. 4

La AbruzzoEnergia S.p.A. è, altresì, autorizzata a promuovere i provvedimenti prefettizi per l'occupazione d'urgenza delle aree, anche provvisori, in quanto necessarie per l'insediamento dei cantieri, occorrenti alla realizzazione delle opere di cui al precedente art.1 che, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito in legge 9 aprile 2002, n. 55, sono dichiarate opere di pubblica utilità.

La eventuale espropriazione delle suddette aree, individuate dai piani particolareggiati delle opere, citati nelle premesse e depositati anche presso la Prefettura di Chieti, può avere inizio a partire dal secondo semestre dell'anno 2004 ma deve terminare entro il primo semestre dell'anno 2008.

Avverso la presente autorizzazione, notificata anche ai soggetti individuati ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).


Roma, lì - 2 APR. 2004

IL DIRETTORE GENERALE  
prof. Sergio Garribba



# CENTRALE A CICLO COMBINATO DI GISSI E OPERE CONNESSE E COMPLEMENTARI

- AREA DELL'IMPIANTO
- - - - - TRACCIATO DEL NUOVO ELETTRODOTTO
- - - - - TRACCIATO DEL GASDOTTO
- ▬▬▬▬▬▬ PONTE
- CONFINI COMUNALI
- ELETTRODOTTO ESISTENTE 380 KV VILLANOVA-LARINO



COROGRAFIA (scala 1:50.000)

